



Città di Foggia
POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA del COMMISSARIO
STRAORDINARIO
nr. 4 del 12/08/2021**

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19 ED IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER LA SOLENNITÀ PATRONALE DELL'ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA DELL'ICONAVETERE-14 AGOSTO 2021- PIAZZA XX SETTEMBRE – CON INIZIO ORE 19:30

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 2021.

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

CONSIDERATO che nella giornata del 14 agosto 2021 avrà luogo nella città di Foggia, con inizio alle ore 19:30 in Piazza XX Settembre la Solenne Celebrazione Eucaristica in occasione della Solennità Patronale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria dell'Iconavetere;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.147 del 22-06-2021 con il quale è stata decretata, in uno con lo scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia, la nomina della sottoscritta quale Commissario Straordinario con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco;

VISTO il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020 n. 19, convertito in legge n. 35/2020;

VISTO il DECRETO LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in L. 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il DECRETO LEGGE 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

VISTO il DECRETO LEGGE del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il DECRETO LEGGE 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il DECRETO LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la LEGGE 6 maggio 2021, n. 61- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
VISTO il DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la LEGGE 28 maggio 2021, n. 76: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021: disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTA la LEGGE 17 giugno 2021, n. 87: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in <<zona bianca>>;

CONSIDERATO che il già citato D.L. 23/07/2021 n. 105 non prevede il possesso della certificazione verde (Green Pass) per la partecipazione alle celebrazioni religiose;

VISTO il Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo, allegato 1 al D.P.C.M. 2 marzo 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 74;

VISTI:

- Il Piano della Gestione della Safety e Security per la Solenne Celebrazione Eucaristica in occasione della Solennità Patronale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria dell'Iconavetere, redatto ed asseverato dal tecnico abilitato incaricato dall'Arcidiocesi Metropolitana di Foggia-Bovino del 26/07/2021;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;
- l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;
- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",

RILEVATO che, in occasione della manifestazione pubblica in oggetto, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO dell'esito delle riunioni tenutesi, in relazione alla medesima manifestazione in ambito comunale ed interistituzionale, rispettivamente in data 10/08/2021, 11/08/2021 ed in

data 12/08/2021 in sede di C.P.O.S.P, finalizzate a concordare le misure necessarie sia in termini di contenimento dell'emergenza sanitaria che ai fini della sicurezza pubblica;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio:

- di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone;
- di comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati connessi al consumo di alcol, all'utilizzo di spray urticanti e petardi;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti;

CONSIDERATO che:

- trattasi di evento a rilevanza locale che, in ragione della particolare fase epidemiologica relativa all'emergenza pandemica da COVID-19, costituisce, per la tradizionale popolarità fattore di forte richiamo per la popolazione e, pertanto, richiede l'adozione di misure complementari a quelle sanitarie finalizzate a meglio assicurare la mitigazione di fenomeni di assembramento;
- è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo eventuale incremento del contagio a livello locale e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;
- in applicazione del principio generale della massima precauzione, per quanto la Regione Puglia e, per essa la Città di Foggia, risulti inserita in "zona bianca", appare necessario mantenere elevato il livello di attenzione in relazione alle misure di contenimento del contagio a livello locale;
- l'allestimento dei luoghi e delle strutture destinate ad ospitare la manifestazione avrà inizio sin dalle prime ore dei giorni in cui si terrà, per cui non può escludersi che a partire da tale momento possano concentrarsi nelle zone interessate numerose persone attratte dalla rilevanza degli eventi;
- il già citato piano per la gestione della Safety e Security del 26/07/2021 predisposto dal tecnico incaricato dall'Arcidiocesi Metropolitana Foggia-Bovino prevede le misure e procedure anti-contagio COVID-19 secondo le disposizioni in vigore;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

in tutta l'area interessata dalla manifestazione oggetto del presente provvedimento, Piazza XX Settembre, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri duecento oltre il perimetro della medesima piazza, a decorrere dalle ore 07:00 del giorno 14/08/2021 e fino alle ore 24:00 del 14/08/2021:

- è vietata la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina e di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in qualsiasi contenitore;
- è vietata l'introduzione, il porto e l'utilizzo di qualsiasi prodotto "spray" e di qualsiasi petardo, ivi compresi quelli di libera vendita;
- è vietato lo stazionamento del pubblico, ad eccezione di quello ammesso, secondo, quanto meglio specificato nel richiamato piano di Safety e Security, ad assistere a ciascuna manifestazione;

Nei medesimi luoghi di cui alle precedenti disposizioni, nelle due ore precedenti la manifestazione e fino al termine della stessa, è sospesa l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con sedie, tavolini, ombrelloni, "dehors", con obbligo di rimozione temporanea degli stessi, per i pubblici esercizi e la relativa somministrazione di alimenti e bevande, ferma

restando la possibilità di esercitare la medesima all'interno dei locali secondo le norme in vigore.

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.

DISPONE

- la preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata anche ex art. 54 TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - ✓ Servizi Mobilità e Traffico; Integrato Attività Economiche, LL.PP., Ambiente;
 - ✓ Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR della Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Marilisa Magno